

Linee guida per Reclamo e Giudizio d'Appello (vedi Sport in Regola – Regolamento di Giustizia Sportiva)

RECLAMO (I° GRADO)

Presentazione dei reclami

1. I reclami vanno presentati all'Organo di prima istanza in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Preannuncio di reclamo

1. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).

2. Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

3. Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

4. Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, e-mail (o PEC se disponibile). È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Motivazione del reclamo

1. Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente entro il terzo giorno dalla disputa della gara con le modalità previste dal presente regolamento; se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

2. Reclami su eventuale posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

3. Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 22 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società controinteressata.

4. Al reclamo vanno acclusi la relativa tassa, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Modalità per l'invio del reclamo

1. Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;

b) raccomandata;

c) e-mail o PEC: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato dall'indirizzo e-mail (o PEC se disponibile) notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa, notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

2. La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Reclami proposti agli Organi di prima istanza

Commissione Territoriale Giudicante

€ 60,00

GIUDIZIO D'APPELLO (II° GRADO)

*Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante **è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Regionale Giudicante** o, ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente competente.*

Modalità del giudizio d'appello

1. L'appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione giudicante/Sezione distaccata competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
2. L'appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.
4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell'appello, può far pervenire memoria difensiva alla Commissione giudicante.

Indirizzo mail a cui inviare i ricorsi d'appello di II Grado: crq@csi.lombardia.it

Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - reclami, appelli, ricorsi - possono essere presentate:
 - per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società sportive;
 - per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

Sottoscrizioni delle impugnazioni

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal VicePresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la personale firma digitale degli stessi.

Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni

1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:

- a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
- b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
- c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
- d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
- e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione (se riguarda solo risultato della gara)

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

2. La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.

3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra irregolarità che non rientri nell'elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Tassa reclamo e tassa impugnazioni

1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.

Appelli proposti agli Organi di seconda istanza

Commissione Regionale Giudicante

€ 100,00